

RIASSUNTI DEI TRATTATI DEL CONSIGLIO D'EUROPA

I riassunti disponibili di seguito sono destinati a soddisfare un'esigenza eminentemente pratica: fornire al grande pubblico descrizioni sintetiche dei trattati del Consiglio d'Europa. I riassunti sono necessariamente brevi e possono solo dare un primo assaggio del contenuto dei trattati.

Materia : **NAZIONALITÀ**

Convenzione sulla diminuzione dei casi di doppia nazionalità e sugli obblighi militari in caso di doppia nazionalità ([STE n° 43](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 6 maggio 1963.

Entrata in vigore : 28 marzo 1968.

La Convenzione tende a ridurre per quanto possibile, il numero dei casi di doppia o multipla nazionalità, nelle relazioni tra le Parti. Essa indica le regole per ridurre i casi di doppia o multipla nazionalità in caso di acquisto di una nuova nazionalità o di rinuncia ad una nazionalità e le conseguenze legali che ne derivano per le persone interessate, ivi compresi i minori. In oltre alcune disposizioni della Convenzione riguardano gli obblighi militari in caso di pluralità di nazionalità.

* * *

Protocollo di modifica alla Convenzione sulla diminuzione dei casi di doppia nazionalità e sugli obblighi militari in caso di doppia nazionalità ([STE n° 95](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 24 novembre 1977.

Entrata in vigore : 8 settembre 1978.

Il Protocollo modifica diversi articoli della Convenzione (STE no. 43) al fine di facilitare le persone con più nazionalità a rinunciare, con semplice dichiarazione, alla nazionalità della Parte sul cui territorio non la sua abituale residenza.

Esso tiene conto dell'evoluzione delle legislazioni in materia sulla nazionalità della donna sposata e fa decadere le riserve apposte, dalle Parti, alla Convenzione su questo punto.

Il Protocollo chiarisce le disposizioni della Convenzione concernenti gli obblighi militari di chi possiede la nazionalità di più Parti.

* * *

Protocollo addizionale alla Convenzione sulla diminuzione dei casi di doppia nazionalità e sugli obblighi militari in caso di doppia nazionalità ([STE n° 96](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 24 novembre 1977.

Entrata in vigore : 17 ottobre 1983.

Il Protocollo addizionale alla Convenzione pone a carico delle Parti l'obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni acquisto di nazionalità da parte di un maggiorenne o di un minorenni, cittadino di un'altra Parte.

A tale fine, ciascuna Parte designa un'autorità centrale abilitata a ricevere simili comunicazioni.

* * *

Secondo Protocollo di modifica alla Convenzione sulla riduzione dei casi di pluralità di nazionalità e sugli obblighi militari in caso di pluralità di nazionalità ([STE n° 149](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 2 febbraio 1993.

Entrata in vigore : 24 marzo 1995.

Il Secondo Protocollo di modifica della Convenzione rispecchia l'evoluzione della società ed aggiunge tre nuove situazioni a quelle previste dal testo iniziale nelle quali una persona potrà conservare la proprio nazionalità di origine. Si tratta degli immigranti di seconda generazione, degli sposi di nazionalità diverse e dei figli minori i cui genitori hanno differenti nazionalità.

* * *

Convenzione europea sulla nazionalità ([STE n° 166](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 6 novembre 1997.

Entrata in vigore : 1° marzo 2000.

La Convenzione, che non modifica la Convenzione del 1963 e non è con quella incompatibile, stabilisce un insieme di principi e di regole che riguardano gli aspetti della nazionalità.

Essa tende a facilitare l'acquisizione della nazionalità ed la reintegrazione nella nazionalità d'origine. Nello stesso tempo, essa tende a limitare le possibilità di perdita della nazionalità ed ad impedire il ritiro arbitrario della nazionalità. A questo riguardo, la Convenzione prevede che ogni Parte garantirà che le richieste legate alla nazionalità potranno essere oggetto di un ricorso amministrativo o giudiziario conformemente alla sua legislazione interna.

La Convenzione fissa il quadro giuridico di cooperazione tra le Parti in tale materia. Le sue previsioni si applicano alle persone che rischiano di divenire apolide in seguito alla successione di Stati, alle persone aventi pluralità di nazionalità e a quelle, fra questi, che sono tenuti agli obblighi militari. La Convenzione prevede che ciascuno Stato determina, attraverso la propria legislazione, chi sono i propri cittadini. Nello stesso tempo, essa indica i principi della prevenzione dell'apolidia, della non discriminazione e del rispetto per i diritti dell'uomo delle persone residenti legalmente ed abitualmente sul suo territorio.

Per facilitare la cooperazione, le Parti si impegnano a comunicare al Segretario Generale del Consiglio d'Europa le informazioni sul diritto interno in materia di nazionalità e sugli sviluppi intervenuti nell'applicazione della Convenzione.

* * *

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione della condizione di apolide in relazione alla successione di Stati ([STCE n° 200](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 19 maggio 2006.

Entrata in vigore : 1° maggio 2009.

La successione degli Stati può creare un gran numero di situazioni di apolidia. Il trattato, pertanto, sulla base della 1997 Convenzione europea sulla nazionalità (STE no. 166) elabora norme più dettagliate che dovranno applicare gli Stati per prevenire, o quantomeno ridurre il più possibile i casi di apolidia a seguito di successione degli Stati.